



COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Terza Sezione. Strasburgo. Caso ZUNIC contro ITALIA. Sentenza del 21 dicembre 2006 Ricorso n° 14405/05. Violazione dell'articolo 6 (equo processo) della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, per una condanna penale in contumacia. Danno morale, nulla, essendo sufficiente l'accertamento della violazione.

(traduzione **non** ufficiale della sentenza a cura della dott.ssa Manuela **Lupoli**)

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
STRASBURGO
Terza sezione
SENTENZA DEL 21 DICEMBRE 2006

Caso ZUNIC contro ITALIA
Ricorso n° 14405/05

Nel caso Zunic c. Italia,

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (terza sezione), riunita in una Camera composta da :

Sig.ri B.M. ZUPANČIČ, *presidente*,

C. BÎRSAN,

V. ZAGREBELSKY,

Sig.ra A. GYULUMYAN,

Sig. DAVID THÓR BJÖRGVINSSON,

Sig.re I. ZIEMELE,

I. BERRO-LEFÈVRE, *giudici*,

e dal Sig. V. BERGER, *cancelliere di sezione*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 30 novembre 2006,

Pronuncia la sentenza che segue, adottata in questa data:

PROCEDURA

.1§ All'origine del caso vi è un ricorso (n° 14405/05) contro la Repubblica italiana, in base al quale un cittadino della Bosnia Erzegovina, sig. Senad Zunic ("il ricorrente"), ha adito la Corte il 6 aprile 2005, in virtù dell'art. 34 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali ("La Convenzione").

2. § Il ricorrente è rappresentato dall'avv. P.Menaldo, avvocato in Padova. Il governo italiano ("il Governo") è rappresentato dal suo agente, Sig. I.M. Braguglia e dal suo co-agente, Sig. F. Crisafulli.

3§. Il 27 marzo 2006, la Corte ha deciso di comunicare il ricorso al Governo. Avvalendosi dell'art. 29 § 3, essa ha deliberato che saranno esaminati, al contempo, la ricevibilità ed il merito del caso.

.4§ Informato del ricorso, il Governo della Bosnia - Erzegovina non ha voluto esercitare il diritto riconosciutogli all'art. 36 § 1 della Convenzione.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DELLA FATTISPECIE

.5§ Il ricorrente è nato nel 1970 ed attualmente è detenuto presso il carcere di Padova.

.A. Il processo in contumacia contro il ricorrente.

.6§ Il ricorrente venne accusato di fare parte di un'associazione a delinquere e di sfruttamento della prostituzione. Per il tramite della Questura di Milano, la Procura della Repubblica di Lucca condusse un'inchiesta per stabilire la residenza o il domicilio del ricorrente, al fine di notificargli gli atti del processo.

.7§ Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari ("GIP") di Lucca aveva fissato la data dell'udienza preliminare. Ordinò che l'avviso della fissazione di questa udienza fosse notificato al ricorrente.

.8§ In una nota del 23 settembre 1997, la Questura di Lucca affermò che non era possibile notificare il suddetto avviso al ricorrente, dato che costui non risiedeva all'indirizzo che era indicato nel suo permesso di soggiorno (via Edolo, 26 a Milano).

.9§ Con una ordinanza del 26 settembre 1997, il GIP di Lucca dichiarò il ricorrente irreperibile. Venne nominato un avvocato d'ufficio (Avv. L.) per rappresentarlo. Gli atti del processo vennero notificati a questo avvocato.

.10§ Il 30 ottobre 1997, il ricorrente venne rinviato a giudizio davanti al tribunale di Lucca. La prima udienza fu fissata per il 26 gennaio 1998. Il ricorrente fu dichiarato contumace.

.11§ Con una sentenza del 22 agosto 1998, il cui testo fu depositato in cancelleria il 14 novembre 1998, il tribunale di Lucca condannava il ricorrente ad una pena di dieci anni di reclusione e 50 milioni di lire (circa 25 822 euro (EUR)) di multa.

.12§ Al fine di notificare detta sentenza al ricorrente, il 9 gennaio 1999, il presidente del tribunale di Lucca chiese alla Questura di Milano di reperire l'indirizzo dell'interessato. Il 4 febbraio 1999, la polizia di Milano comunicò al tribunale di Lucca che il ricorrente era irreperibile all'indirizzo indicato sul suo permesso di soggiorno.

.13§ Nel frattempo, il 15 gennaio 1999, un ufficiale giudiziario aveva cercato di notificare la sentenza del 22 agosto 1998 al ricorrente, presso lo stesso indirizzo. Tale tentativo fallì. Nel suo rapporto, l'ufficiale precisò che secondo le informazioni che aveva raccolto, da circa un anno il ricorrente aveva fatto ritorno in Bosnia – Erzegovina.

.14§ Il 2 aprile 1999, la sentenza venne notificata ad un nuovo avvocato d'ufficio del ricorrente (Avv. F.). Non essendoci stato alcun ricorso in appello, la condanna del ricorrente divenne definitiva.

.15§ Il 19 agosto 2002, il ricorrente venne arrestato in Croazia e posto sotto custodia estradizionale. Venne in seguito estradato in Italia e incarcerato in esecuzione della sua condanna.

.B. I ricorsi tentati dal ricorrente contro la sua condanna

.16§ Il 13 febbraio 2004, il ricorrente chiese un incidente d'esecuzione ai sensi dell'art. 670 del codice di procedura penale ("CPP"). Richiedeva l'annullamento della condanna e la riapertura del termine per l'appello. Affermava che le autorità interne non avevano compiuto delle ricerche approfondite per trovare il suo indirizzo e chiedeva la sospensione dell'esecuzione della condanna.

.17§ Con una ordinanza del 26 aprile 2004, il tribunale di Lucca rigettò il ricorso del ricorrente. Osservò che le autorità non erano tenute a cercare il

ricorrente presso il consolato della Bosnia – Erzegovina. Inoltre, le ricerche effettuate presso l'indirizzo di via Edolo erano sufficienti. In effetti, dalle dichiarazioni di una zia del ricorrente risultava che questi, dopo aver vissuto con lei a quell'indirizzo per "due o tre anni", era andato via. Qualcuno (la polizia o altri) aveva in seguito ricercato il ricorrente in via Edolo e la zia in questione si era limitata a dire che egli non risiedeva più lì. La circostanza che la persona presso la quale il ricorrente lavorava avesse dichiarato, nel 1993, che il rapporto di lavoro era terminato, rappresentava un elemento puramente negativo, che non forniva alcuna base per nuove ricerche. La polizia, d'altro canto, non era tenuta a cercare un accusato presso tutti i potenziali datori di lavoro. Infine, era vero che una delle vittime delle infrazioni commesse dal ricorrente aveva fornito due indirizzi, tuttavia il primo era vago ("un appartamento non lontano da piazza Carbonari") e il secondo (via Lazio, 8) era il luogo dove l'interessato e il suo coimputato picchiavano le donne con una sbarra di ferro. Era, dunque, poco probabile che delle ricerche condotte presso quest'ultimo appartamento avrebbero potuto avere successo.

.18§ Il ricorrente ricorse in Cassazione.

.19§ Con una sentenza del 1 dicembre 2004, il cui testo venne depositato in cancelleria il 14 gennaio 2005, la Corte di Cassazione respinse il ricorso del ricorrente. Essa affermò che, secondo la sua giurisprudenza, l'obbligo di effettuare nuove ricerche sull'accusato, era condizionato alla "oggettiva praticabilità" di queste ultime. Nella fattispecie, il tribunale aveva fornito degli elementi logici – per conoscenza, l'assenza di indicazioni quanto al nuovo indirizzo del ricorrente e del suo nuovo, eventuale lavoro e l'inutilità di ricercarlo presso il luogo dove aveva commesso le infrazioni- per concludere che questa possibilità non sussisteva. Infine, la legge non obbligava le autorità a chiedere le informazioni al consolato del paese d'origine dell'accusato. Dunque, l'omissione in questo senso non poteva comportare alcuna conseguenza.

.20§ Il 3 maggio 2005, il ricorrente produsse una richiesta di restituzione nel termine. Invocò l'art. 175 del CPP, come modificato dalla legge n°60 del 2005 (paragrafi 30-32 seguenti). Affermò di esser stato condannato in contumacia senza aver ricevuto alcuna notifica relativa al suo processo, all'epoca del quale si trovava negli Stati Uniti.

.21§ Con una ordinanza del 21 novembre 2005, il cui testo venne depositato in cancelleria il 9 gennaio 2006, la Corte d'appello di Firenze rigettò la richiesta del ricorrente per tardività. Essa osservò che il ricorrente aveva avuto conoscenza della sua condanna nell'agosto 2002, quando era stato arrestato. Il termine per introdurre la richiesta di restituzione nel termine aveva cominciato a decorrere da quella data. Dunque, anche ammesso che si potesse applicare al ricorrente il termine di 30 giorni introdotto dalla legge n°60 del 2005, la sua richiesta di restituzione nel termine, presentata il 3 maggio 2005, sarebbe stata in ogni caso tardiva.

.22§ Il 6 marzo 2006, il ricorrente ricorse in Cassazione contro l'ordinanza del 21 novembre 2005. Egli affermava che la legge n° 60 del 2005 aveva profondamente modificato la disciplina in materia di restituzione nel termine e che pertanto il lasso di tempo di 30 giorni doveva iniziare a decorrere dal 22 aprile 2005, data della sua entrata in vigore, e non dal momento in cui il ricorrente aveva avuto conoscenza della sua condanna.

.23§ Con sentenza del 20 giugno 2006, il cui testo venne depositato in cancelleria il 1° settembre 2006, la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso del ricorrente. Essa osservò che la restituzione nel termine era un mezzo di natura procedurale, al quale non poteva applicarsi la regola della retroattività della disposizione più favorevole. Era, dunque, disciplinato secondo il principio *tempus regit actum*. Se la richiesta di restituzione nel termine non era stata inoltrata entro il termine previsto dalla legge in vigore, dal momento che nulla lo vietava, era da escludere qualsiasi riapertura del termine di appello. Questa era una conseguenza del principio della certezza giuridica, secondo cui non si poteva indefinitivamente rimettere in discussione le sentenze definitive.

.24§ Ad una data imprecisata, il ricorrente inoltrò un secondo incidente di esecuzione ai sensi dell' art. 670 del CPP. Egli affermava che la notificazione della sentenza di condanna presso il suo avvocato d'ufficio era irregolare. Infatti, le autorità avevano sostituito senza valida ragione il suo primo difensore, Avv. L., con un nuovo legale, Avv. F..

.25§ Con una ordinanza del 20 aprile 2006, il cui testo venne depositato in cancelleria il 3 maggio 2006, la Corte d'appello di Firenze rigettava il ricorso del ricorrente. Essa ricordava che, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, un avvocato d'ufficio poteva esser sostituito quando un nuovo legale espletava una concreta attività difensiva. Nella fattispecie, l'Avv. F. era l'avvocato del ricorrente durante l'ultima udienza del processo, tenuta il 22 agosto 1998. Egli aveva patrocinato il suo cliente ed aveva assistito alla pubblica lettura del dispositivo della sentenza. Lo stesso giorno, l'Avv. F. Era stato nominato avvocato d'ufficio di un altro coimputato in sostituzione del l'Avv. L., che non si era presentato in udienza. Di conseguenza, la sentenza di condanna era stata giustamente notificata al l'Avv. F..

.26§ Il 18 luglio 2006 il ricorrente ricorse in Cassazione contro l'ordinanza del 20 aprile 2006. L'esito di questo gravame non è noto.

II. DIRITTO E PRASSI INTERNI PERTINENTI

.27§ La validità di una sentenza può essere contrastata richiedendo l'incidente di esecuzione, come previsto dall'art. 670 comma 1 del CPP, il quale dispone, nelle sue parti pertinenti :

<<Quando il giudice dell'esecuzione accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo [dopo aver] valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità del condannato, (.....) sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione.>>

.28§. L'art. 175 commi 2 e 3 del CPP prevede la possibilità di inoltrare una richiesta di restituzione nel termine. Nella formulazione in vigore all'epoca dell' arresto del ricorrente, le parti pertinenti di questa disposizione erano le seguenti:

« Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (...) può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione ... dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza (del provvedimento) [e] sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata (...) al difensore (....) , l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento>>

« La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello (.....) in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza [della sentenza]>>

.29§ La giurisprudenza interna che fa applicazione di questa disposizione è descritta nella sentenza *Sejdovic* (vedi *Sejdovic c. Italia* [GC], n° 56581/00, §§ 23-24, 1 marzo 2006).

.30§ Il 22 aprile 2005, il Parlamento ha approvato la legge n° 60 del 2005 che ha convertito in legge un decreto-legge n°17 del 21 febbraio 2005. La legge n°60 del 2005 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n°94 del 23 aprile 2005. E' entrata in vigore il giorno seguente.

.31§ La legge n°60 del 2005 ha modificato l'articolo 175 CPP. Il nuovo testo al comma 2 è così formulato:

<< Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (....), l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione (...) salvo

che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento [a suo carico] o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione (...) . A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica.>>

.32§ . La legge n° 60 del 2005 ha, inoltre, introdotto, all'articolo 175 CPP, un comma *2bis*, così redatto:

<< La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato [alle autorità italiane] (...)>>

IN DIRITTO

I. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 §§ 1 E 3 DELLA CONVENZIONE

.33§ Il ricorrente lamenta l'essere stato giudicato in contumacia senza avere conoscenza dei procedimenti a suo carico, e senza aver avuto la possibilità di difendersi davanti alle autorità italiane. Invoca l'art. 6 della Convenzione, che nelle parti pertinenti è così formulato:

<<1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...) da un tribunale (.....) il quale deciderà (.....) della fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta (.....).

(.....)

3. In particolare, ogni accusato ha diritto a :

a. essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b. disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c. difendersi personalmente o avere l'assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d. esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e. farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata all'udienza. >>.

.34§ Il governo si oppone a questa tesi

.A. SULLA RICEVIBILITA'**.1. Eccezione del Governo fondata sul non esaurimento delle vie di ricorso interne.****a) Argomenti delle parti***i. Il Governo*

.35§ Il Governo eccepisce innanzitutto il non esaurimento delle vie di ricorso che il ricorrente disponeva nel diritto croato, poiché, nel quadro della procedura di estradizione davanti alle autorità di questo paese l'interessato non ha fatto valere la sua pretesa impossibilità di utilizzare il rimedio previsto all'art. 175 del CPP. Quest'argomentazione sarebbe potuta servire a rigettare la richiesta di estradizione dell'Italia. Le autorità croate hanno accolto la richiesta di estradizione dell'Italia, poiché non hanno riscontrato alcun problema riguardo alla possibilità dell'accusato di ottenere un nuovo processo in sua presenza.

36§. Inoltre, un ricorso in Cassazione sarebbe pendente contro l'ordinanza della corte d'appello di Firenze del 21 novembre 2005 e dal fascicolo non risulterebbe se il ricorrente sia ricorso in Cassazione contro l'ordinanza del 20 aprile 2006. In riferimento al diritto italiano, il ricorso sarebbe prematuro.

.37§ Del resto, il Governo osserva che la situazione del sig. Zunic è diversa da quella del ricorrente nel caso Sejdovic sopra citato, e che nulla impediva all'interessato di presentare una richiesta di restituzione nel termine nei 10 giorni a partire dal momento in cui ha avuto conoscenza della sua condanna.

.38§ Infatti il ricorrente avrebbe partecipato attivamente, per mezzo dei suoi avvocati, alla procedura di estradizione, esercitando i ricorsi possibili nel diritto croato. Aveva, dunque, avuto accesso immediatamente ad un consulente legale, ed avrebbe potuto informarsi circa i ricorsi da compiere nel diritto italiano. L'interessato, inoltre, ha prodotto dei documenti a prova del fatto che nel periodo in questione era negli Stati Uniti. Gli stessi documenti sarebbero potuti essere prodotti nel termine previsto dall'art. 175 del CPP.

.ii. Il ricorrente

39.§ Il ricorrente ricorda di aver cercato a più riprese di ottenere l'annullamento della condanna per vizio di procedura, senza alcun risultato. La soluzione prevista all'art. 670 CPP, che può essere tentata in qualsiasi momento, è risultata inefficace nella fattispecie.

40.§ Quanto alla possibilità di inoltrare richiesta di restituzione nel termine, l'interessato sottolinea che niente permette di pensare che, al momento del suo arresto, egli fosse al corrente dell'esistenza di questo ricorso e che degli ostacoli oggettivi gli impedivano di trovare, entro un termine di dieci giorni, un avvocato esperto in diritto italiano. È vero che la legge n° 60 del 2005 ha aumentato questo termine e modificato il punto di decorrenza, in modo da rispettare le esigenze del condannato *in absentia* estradato dall'estero. Tuttavia, la legge in questione non contiene alcuna disposizione transitoria ed il tentativo del ricorrente di avvalersi delle sue disposizioni urta con la tardività rilevata dalla Corte d'appello di Firenze e dalla corte di Cassazione (paragrafi 20-23 *supra*).

.41.§ Il ricorrente aveva dimostrato alle autorità croate che non era affatto al corrente dei procedimenti avviati a suo carico in Italia. Tuttavia, questa circostanza non ha impedito le suddette autorità di estradare, senza richiedere all'Italia delle assicurazioni che il condannato avrebbe potuto ottenere un nuovo processo con la sua presenza.

b) Giudizio della Corte

.42§ Per ciò che riguarda l'omissione addotta dal ricorrente di far valere, nell'ambito della procedura di estradizione in Croazia, l'impossibilità di utilizzare l'art. 175 del CPP, la Corte rileva che questa eccezione avrebbe potuto comportare il rigetto della richiesta di estradizione, ma non l'annullamento della

sentenza di condanna pronunciata contro il ricorrente o il condono della pena che gli era stata inflitta. O, in un caso simile, la Corte ha ritenuto che, la circostanza che le autorità di un altro Stato avevano messo fine alla detenzione estradizionale del condannato in contumacia in Italia, rifiutato la sua estradizione e indennizzato l'interessato per la detenzione subita al di fuori del territorio italiano, non privava l'interessato della qualità di vittima per quel che riguardava le doglianze rivolte contro l'Italia (*Hu c. Italia*, n° 5941/04, §§ 41-45, 28 settembre 2006).

.43§ Ne consegue che il primo rimedio indicato dal governo non era adatto a riparare alla violazione incriminata.

.44§ Conviene, allora, ricordare che, nel caso *Sejdovic* (sentenza già citata, §§ 47-56 e 103-104), la Corte (Grande Camera) ha ritenuto che una richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 commi 2 e 3 del CPP, come in vigore all'epoca dell'arresto e della detenzione estradizionale del ricorrente, era destinata a non aver successo. In particolare, quest'ultimo avrebbe incontrato notevoli difficoltà nel soddisfare una delle due condizioni legali necessarie alla concessione della restituzione nel termine, vale a dire provare che non si era volontariamente rifiutato di prendere conoscenza degli atti del processo e che non aveva cercato di sottrarsi alla giustizia. Inoltre, la Corte ha constatato che poteva riscontrarsi una certa incertezza quanto alla ripartizione dell'onere della prova di questa condizione pregiudiziale. Esistevano, pertanto, dei dubbi circa il rispetto del diritto del ricorrente a non essere obbligato a provare che non aveva avuto intenzione di sottrarsi alla giustizia.

.45§ Bisogna aggiungere che l'impiego del ricorso previsto all'art. 175 CPP si scontrava con degli ostacoli oggettivi. In effetti, il condannato, che avrebbe potuto essere considerato come avente «una conoscenza effettiva della sentenza» poco dopo il suo arresto e la sua incarcerazione in stato estradizionale, non aveva a disposizione che dieci giorni per inoltrare la richiesta di restituzione nel termine. Non c'è nulla nel fascicolo che possa far pensare che egli fosse stato informato della possibilità di ottenere la riapertura del termine di appello, né del breve intervallo di tempo concessogli per utilizzare un tale ricorso. La Corte ha anche tenuto conto delle difficoltà, incontrate da una persona detenuta in un paese straniero, di mettersi in contatto rapidamente con un avvocato esperto in diritto italiano e nel dargli dei precisi elementi di fatto e delle istruzioni dettagliate.

.46§ La Corte considera che la situazione del ricorrente nel presente caso sia simile a quella del ricorrente nel caso *Sejdovic* e che niente permetta di ritornare sulle conclusioni precedentemente esposte. Essa osserva, in particolare, come il ricorrente, il sig. *Sejdovic*, abbia beneficiato di una assistenza legale all'epoca della procedura di estradizione, come dimostra la circostanza che egli è incorso in delle spese a tal proposito (*Sejdovic*, già citata, §§ 135 e 137). La Corte non potrebbe di conseguenza rigettare il ricorso per non esaurimento delle vie di ricorso interne in ragione dell'omissione, da parte del ricorrente, di utilizzare il ricorso previsto all'art. 175 del CPP entro i dieci giorni a partire dal suo arresto nell'agosto del 2002. Inoltre, nel momento in cui aveva cercato di invocare le disposizioni più favorevoli introdotte dalla legge n°60 del 2005, il ricorrente si è visto rifiutata la richiesta per tardività (paragrafi 20-21 *supra*). Questa conclusione è stata confermata dalla Corte di Cassazione (paragrafi 22-23 *supra*).

.47§ Inoltre, nel caso *Sejdovic* (sentenza già citata, § 102), la Corte ha pure osservato che il ricorso previsto all'art. 670 del CPP non può essere accolto, a meno che non si stabilisca che sia stata prodotta nella procedura una irregolarità suscettibile d'intaccare la validità della sentenza, ed in particolare nel momento delle notificazioni all'accusato irreperibile. Il ricorrente ha tentato un tale ricorso a due riprese, scontrandosi ogni volta con le decisioni delle autorità italiane (paragrafi 16-19 e 24-25 *supra*). Queste ultime hanno ritenuto, in sostanza, che le ricerche per trovare l'accusato erano state sufficienti e che la citazione a comparire e la sentenza di condanna erano state notificate conformemente al diritto nazionale.

.48§ È vero che l'esito del ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello di Firenze del 20 aprile 2006 non è noto (paragrafo 26 *supra*), tuttavia la Corte ritiene che, introducendo una richiesta di restituzione nel termine e due incidenti d'esecuzione, il ricorrente abbia fatto regolare uso delle vie di ricorso che gli erano a disposizione secondo il diritto italiano (vedi *mutatis mutandis*, *Zarb Adami c. Malta*, n° 17209/02, 24 maggio 2005) e che non si potrebbe obbligare l'interessato ad aspettare la decisione interna definitiva riguardo questi rimedi .

.49§ Alla luce di quanto precede, l'eccezione del Governo non può essere accolta.

.2. Altri motivi di irricevibilità

.50§ La Corte constata che questa doglianza non è evidentemente infondata ai sensi dell'art. 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva, inoltre, che questa non si scontra con nessun altro motivo di irricevibilità. Bisogna, dunque, ritenerla ricevibile.

B. NEL MERITO

.51§ Il Governo ritiene che il ricorrente abbia chiaramente manifestato la sua volontà di sottrarsi alla giustizia, rinunciando così in maniera implicita, ma non equivoca, al suo diritto a comparire. In effetti, è scomparso dal domicilio indicato sul suo permesso di soggiorno, lasciando intendere di aver lasciato l'Italia per ritornare nel suo paese. In seguito ha affermato di avere un indirizzo a Milano, conosciuto dal consolato della Bosnia-Erzegovina. Per la prima volta nel 2005, ha infine fatto notare che, all'epoca dei fatti, si trovava negli Stati Uniti.

.52§ Secondo il Governo, le discordanze tra queste versioni, accompagnate da dichiarazioni imprecise, persino false, della «presunta zia» dell'interessato, dimostrano che il ricorrente voleva che si perdessero le sue tracce per evitare di ricevere le notificazioni. Allo stesso tempo, le autorità italiane si sono trovate oggettivamente impossibilitate a reperirlo in tempo utile. Non potevano, in effetti, immaginare che si trovasse in America, quando, secondo alcune dichiarazioni, era ritornato in Bosnia - Erzegovina.

.53§ Il ricorrente si oppone alle tesi del Governo. Egli ricorda che non è mai stato ufficialmente informato delle accuse a suo carico o delle date delle udienze, dato che tutte le comunicazioni provenienti dalle autorità erano state notificate unicamente agli avvocati d'ufficio. Nulla permette di pensare che fosse al corrente delle indagini e che, in qualsiasi modo, abbia voluto sottrarsi alla giustizia.

.54§ Secondo il ricorrente, le ricerche avviate dalle autorità italiane, non sono state sufficienti. In particolare, nessuna indagine è stata fatta presso il luogo di nascita o il consolato di Bosnia-Erzegovina, che, dal 1996, conosceva il suo indirizzo (via Fulvio Testi a Milano). Inoltre, nonostante il fatto che l'indirizzo del ricorrente in Bosnia era noto alle autorità - che avevano a disposizione una copia del passaporto- non è stata tentata alcuna notificazione all'estero. Se questa ci fosse stata, i familiari del ricorrente avrebbero ricevuti gli atti e avrebbero potuto farli pervenire all'interessato negli Stati Uniti.

.55§ Il ricorrente ricorda anche che, nel momento dell'arresto, si trovava in Croazia in qualità di turista regolarmente registrato presso un albergo e che aveva attraversato diversi stati europei, ottenendo ogni volta un visto d'entrata. Inoltre, risulta da un certificato della Commissione cattolica internazionale per l'emigrazione che il 9 giugno 1997 (cioè prima dell'inizio delle ricerche avviate dalle autorità italiane), che il ricorrente si era recato negli Stati Uniti nel quadro di un programma per l'emigrazione di rifugiati bosniaci.

.56§ I principi generali in materia di processo in contumacia sono enunciati nella sentenza *Sejdovic* (vedi la sentenza già citata, §§ 81-95).

.57§ Applicando questi principi alla fattispecie presente, la Corte fa notare che il 26 settembre 1996 il GIP di Lucca ha dichiarato il ricorrente irreperibile (paragrafo 9 *supra*). Furono nominati due avvocati d'ufficio per rappresentare il ricorrente e gli atti del processo, ivi compresa la sentenza di condanna, furono notificati a questi avvocati. Il Governo non nega che il ricorrente sia stato giudicato in contumacia e che prima del suo arresto non aveva ricevuto alcuna informazione ufficiale quanto alle accuse o alla data del suo processo.

.58§ Dunque, si pone la questione del sapere se, in assenza di ricevimento di una notifica ufficiale, il ricorrente possa essere considerato come avente conoscenza sufficiente delle indagini e del processo, tanto da permettergli di decidere di rinunciare al suo diritto a comparire o di sottrarsi alla giustizia.

.59§ Nei precedenti casi di condanne in contumacia, la Corte ha ritenuto che informare qualcuno delle indagini avviate a suo carico costituisce un atto giuridico di tale importanza che deve rispondere a delle condizioni di forma e di fondo atte a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato, e che una conoscenza vaga e non ufficiale non sarebbe sufficiente (*T. c. Italia c. Italia*, sentenza del 12 ottobre 1992, serie A n° 245-C, p. 42, § 28, e *Somogyi c. Italia*, n° 67972/01, § 75, CEDH 2004-IV). La Corte non potrebbe escludere che alcuni fatti avrebbero potuto dimostrare, inequivocabilmente che l'accusato sapesse che era stato intentato un processo penale a suo carico e conosceva la natura e la causa dell'accusa e che non aveva intenzione di prendere parte al processo o intendeva sottrarsi al procedimento. Un caso simile poteva essere, ad esempio, se un accusato dichiarasse pubblicamente o per iscritto di non voler dare seguito alle convocazioni di cui ha avuto conoscenza da fonti diverse dalle autorità o anche se fuggisse ad un tentativo di arresto (vedi, segnatamente, *Iavarazzo c. Italia*, n° 50489/99, (decisione) 4 dicembre 2001), o ancora se venissero poste all'attenzione delle autorità delle prove a dimostrazione inequivocabile che egli aveva conoscenza del processo a suo carico e delle accuse che pesavano su di lui (*Sejdovic* già citata, § 99).

.60§ Secondo la Corte, tali circostanze non si riscontrano nel caso di specie. La semplice assenza dell'accusato presso l'indirizzo indicato sul suo permesso di soggiorno o la discordanza tra le versioni fornite da terzi quanto ai suoi spostamenti, non sarebbero sufficienti a riguardo.

.61§ In queste condizioni, la Corte, reputa non esserci dimostrazione che il ricorrente avesse una conoscenza sufficiente dei procedimenti e delle accuse a suo carico. Non può, dunque, concludere che egli abbia cercato di sottrarsi alla giustizia o che abbia rinunciato in maniera inequivocabile al suo diritto a comparire in udienza.

.62§ Resta da verificare se il diritto interno gli offriva, con sufficiente certezza, la possibilità di ottenere un nuovo processo in sua presenza. La Corte non può tuttavia ripetere le osservazioni che ha già esposto a riguardo dell'eccezione di non esaurimento delle vie di ricorso interne (§§ 44-47 *supra*). Essa richiama le conclusioni secondo le quali un incidente di esecuzione non avrebbe alcuna possibilità di avere successo e una richiesta di restituzione nel termine non garantirebbe al ricorrente, con un grado di certezza sufficiente, la possibilità di essere presente e di difendersi nel corso di un nuovo processo. Inoltre, tutti i ricorsi tentati dal ricorrente sono falliti. Il Governo non ha sostenuto davanti alla Corte che il ricorrente disponeva di altri mezzi per ottenere la riapertura del termine d'appello o la tenuta di un nuovo processo.

.63§ Tenuto conto di ciò che precede, la Corte reputa che il ricorrente – che è stato giudicato in contumacia e di cui non è stato dimostrato che intendesse sottrarsi alla giustizia o che avesse rinunciato in modo inequivocabile al diritto a comparire – non si è visto offrire la possibilità di ottenere che un tribunale giudicasse nuovamente, dopo averlo ascoltato nel rispetto dei diritti di difesa, sulla fondatezza delle accuse formulate a suo carico.

.64§ Pertanto, nella fattispecie vi è stata violazione dell'art. 6 §§ 1 e 3 della Convenzione

SENTENZA ZUNIC c. ITALIA

.II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA
CONVENZIONE

.65§ Ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa ».

A. DANNI

.66§ Il ricorrente ritiene che la violazione constatata abbia provocato la perdita del suo posto di lavoro negli Stati Uniti. Tuttavia, questo danno materiale non può essere provato nel suo esatto ammontare, poiché tutta la documentazione relativa al ritorno dell'interessato è rimasta in America.

.67§ Quanto al danno morale, il ricorrente ricorda di aver già subito quattro anni di incarcerazione, basata su un titolo che non ha potuto contestare. Inoltre, le autorità italiane hanno rigettato sistematicamente tutte le sue richieste volte ad ottenere la riapertura del caso. Egli richiede pertanto 2 065 827,6 EURO per questo capo, somma calcolata sulla base del massimo legale di riparazione per detenzione "ingiusta" in Italia (516 456,9 EURO), moltiplicata per quattro.

.68§ Il Governo osserva che il ricorrente non ha fornito alcuna prova dei danni patrimoniali che avrebbe subito. Per quanto riguarda il danno morale, ritiene che la riparazione più appropriata sarebbe quella di far giudicare nuovamente l'interessato o di riaprire il processo. Ciò sarebbe al momento possibile per il diritto italiano (vedi la sentenza della Corte di Cassazione del 3 ottobre 2006 nel caso *Somogyi*). In ogni caso, la semplice constatazione della violazione è sufficiente a ricompensare tutti i danni menzionati.

.69§ La Corte ricorda che essa concede delle somme a titolo di equa soddisfazione prevista dall'art. 41 quando la perdita o i danni reclamati sono stati causati dalla violazione constatata, non essendo tuttavia lo Stato tenuto a versare delle somme per danni che non possono essergli imputati (*Perote Pellon c. Spagna*, n° 45238/99, § 57, 25 luglio 2002, e *Bracci c. Italia*, n° 36822/02, § 71, 13 ottobre 2005).

.70§ Nella fattispecie, la Corte ha constatato una violazione dell'art. 6 della Convenzione nella misura in cui il ricorrente, condannato in contumacia, non ha potuto ottenere la riapertura del suo processo. Questa constatazione non implica necessariamente che la condanna dell'interessato sia stata ingiusta (*Somogyi* già citata, § 82).

.71§ Pertanto, la Corte non considera essere appropriato versare una riparazione al ricorrente a titolo di danno materiale. Non è accertato, infatti, alcun nesso di causalità tra la violazione contestata e la detenzione denunciata dall'interessato (*Sejdovic* già citata, §§ 132-133).

.72§ Quanto al danno morale, la Corte ritiene che, nelle circostanze della fattispecie, la constatazione della violazione sia di per sé un'equa soddisfazione sufficiente (*Brozicek c. Italia*, sentenza del 19 dicembre 1989, serie A n° 167, p. 20, § 48, *F.C.B. c. Italia*, sentenza del 28 agosto 1991, serie A n° 208-B, p. 22, § 38, *T. c. Italia* già citata, p. 43, § 32, e *Sejdovic* già citata, § 134).

.73§ La Corte ricorda che, nei casi rivolti contro la Turchia riguardo l'indipendenza e l'imparzialità dello Stato, essa ha indicato in alcune sentenze della camera che, in linea di principio, la riparazione più appropriata consisterebbe nel far giudicare nuovamente il ricorrente su richiesta di quest'ultimo e fatta pervenire in tempo utile (vedi, tra gli altri, *Gençel c. Turchia*, n° 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003, e *Tahir Duran c. Turchia*, n° 40997/98, § 23, 29 gennaio 2004). Bisogna anche notare che una posizione simile è stata adottata nei casi contro l'Italia dove la constatazione della violazione delle esigenze di equità poste dall'art. 6 risultava da una violazione del diritto alla partecipazione al processo (*Somogyi* già citata, § 86, e *R.R. c. Italia* già citata, § 76), del diritto di interrogare i testimoni a carico (*Bracci* già citata, § 75) o ancora del diritto alla difesa e alla rappresentanza effettiva da parte di un avvocato (*Sannino c. Italia*, n° 30961/03, § 70, 27 aprile 2006). La Grande Camera ha fatto suo l'approccio generale adottato dalla giurisprudenza su citata (*Öcalan c. Turchia* [GC], n° 46221/99, § 210, 12 maggio 2005, e *Sejdovic* già citata, §§ 125-126).

.74§ La Corte reputa di conseguenza che, nel momento in cui un individuo, come nella fattispecie, sia stato condannato ai sensi di un processo viziato da non ottemperanza alle esigenze dell'art. 6 della Convenzione, in linea di principio un nuovo processo o la riapertura del processo, su richiesta dell'interessato, rappresentino un mezzo adeguato a riparare la violazione constatata. Tuttavia, le specifiche misure di riparazione che devono essere prese, ove necessario, da uno Stato per ottemperare agli obblighi che gli incombono in virtù della Convenzione, dipendono necessariamente dalle circostanze particolari del caso e devono essere definite alla luce della sentenza resa dalla Corte nel caso di specie, tenuto conto della giurisprudenza della Corte su citata (*Öcalan, loc. cit.*).

.75§ Tra l'altro non spetta alla Corte indicare le modalità e la forma di un nuovo eventuale processo. Lo Stato convenuto resta libero, sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di scegliere i mezzi per rispettare il suo obbligo di porre il ricorrente, per quanto possibile, in una condizione equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se non ci fosse stata una mancanza nei confronti delle esigenze della Convenzione (*Piersack c. Belgio* (vecchio articolo 50), sentenza del 26 ottobre 1984, serie A n° 85, p. 16, § 12), a patto che questi mezzi siano compatibili con le conclusioni contenute nella sentenza della Corte e con i diritti della difesa (*Lyons e altri c. Regno Unito*, n° 15227/03, CEDH 2003-IX).

.B. SPESE LEGALI

.76§ Rifacendosi alle fatture emesse dai suoi avvocati, il ricorrente reclama l'ammontare di 3 849,50 EURO per spese legali sostenute per riparare la violazione della Convenzione a livello interno. L'interessato, che ha beneficiato del gratuito patrocinio, non chiede il rimborso delle spese esposte davanti alla Corte.

.77§ Il Governo ritiene che le spese reclamate siano eccessive.

.78§ Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle sue spese nella misura in cui siano stabilite la loro effettività, la loro necessità ed il carattere ragionevole del loro tasso.

.79§ Nella fattispecie, la Corte rileva che il ricorrente, prima di rivolgersi ad essa, ha preparato una richiesta di restituzione nel termine e due incidenti di esecuzione. Ammette di conseguenza che l'interessato è incorso in spese per 'pervenire alla violazione della Convenzione a livello interno (*Rojas Morales c. Italia*, n° 39676/98, § 42, 16 novembre 2000, e *Sannino* già citata, § 75). La Corte giudica ragionevoli le spese legali richieste per il processo davanti alle giurisdizioni italiane ed accorda al ricorrente la somma richiesta (3 849,50 EUR).

C. Interessi moratori

80§ La Corte giudica appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse ufficiale marginale della Banca Centrale Europea maggiorati di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL'UNANIMITA

1. *Dichiara* il ricorso ricevibile ;
2. . *Dichiara* che c'è stata violazione dell'articolo 6 §§ 1 e 3 della Convenzione ;
3. . *Dichiara* che la constatazione della violazione della Convenzione costituisce in sé un'equa soddisfazione sufficiente per il danno morale;
4. . *Dichiara*
 - a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, nei tre mesi a partire dal giorno in cui la sentenza sarà definitiva conformemente all'art. 44 § 2 della Convenzione 3 849,50 EUR (tremila ottocento quarantanove euro e cinquanta centesimi) per spese legali,
 - b) che a partire dalla scadenza del termine anzidetto e fino al soddisfo, questa somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice a un tasso uguale al tasso di interesse ufficiale marginale della Banca centrale europea in vigore in questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
5. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione per il *surplus*.

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 21 dicembre 2006 in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

VINCENT BERGER(Cancelliere)

BOŠTJAN M. ZUPANČIČ (Presidente)